



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di Mazara del Vallo

Ordinanza di Sicurezza Balneare

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MAZARA DEL VALLO

- RITENUTO:** necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell'attività balneare e per i profili su di essa incidenti della navigazione da diporto e/o da traffico locale, dello sci nautico e della pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo che comprende il litorale dei Comuni di Castelvetrano (dal Vallone Gurra, escluso), Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e Petrosino (fino al limite di Punta Torrazza), allo scopo di tutelare l'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima;
- RAVVISATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo;
- VISTA:** la Legge 03 Aprile 1989 n.147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione";
- VISTO:** il D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 "Regolamento di attuazione della Legge 03 aprile 1979, n.147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato";
- VISTA:** la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive integrazioni e variazioni, relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172";
- VISTO:** il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 in merito la revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art.6 della legge 08 luglio 2003 n.172", in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
- VISTO:** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
- VISTO:** il D.P.R. 470/1982 e successive modificazioni "Attuazione direttive CEE n.76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione";

- VISTO:** il Decreto Ministeriale 26.01.1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974, relativo alla disciplina dello sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile anche al paracadutismo ascensionale;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 9.01.2012, modificato dall'art. 39 dalla Legge n. 154/2016 del 28/07/2016, in materia di pesca;
- VISTO:** il D.P.R. n. 1639/1968 del 2.10.1968, in materia di pesca ricreativa/sportiva;
- VISTA:** la Legge Regionale 01.09.1998 n. 17, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, alle amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nell'ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall'Autorità Marittima;
- VISTA:** la Legge Regionale n.15 del 29.11.2005 "disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- VISTA:** la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – 1^a Sezione Civile – n.13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l'obbligo a carico dell'assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;
- VISTO:** il D.D.G. n. 476 del 01.06.2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, concernente la disciplina dell'attività balneare per i profili connessi all'utilizzo del pubblico demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi, nonché delle strutture balneari;
- VISTA:** la nota prot. n. 109687 del 07.09.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con cui viene trasmessa la Sentenza n. 281 del 14 luglio 2017 del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia inerente alla tematica: "*Obblighi in materia di salvamento acquatico per i concessionari di aree demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo*";
- VISTO:** il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Reparto 2° - Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d'acqua;
- VISTA:** la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n. 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità;
- VISTO:** il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Reparto 3° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici – acquascooter subacquee;
- VISTO:** il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante "*Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne*", in attuazione dell'art. 27, comma 9, D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii.
- VISTO:** il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 34660 del 07/04/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare;

- VISTO:** il Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 luglio 2003 recante *“Regolamento recante disposizioni di pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15 comma 3 del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e ss.mm.”* disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso;
- VISTA:** la L.R. n. 15 del 29.11.2005 *“Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.507, recante la *“Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della legge 25 giugno 1999 n.205”*, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA:** la nota prot. n. 54506 del 20/05/2020 con la quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° - Ufficio II ha confermato che l’ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica;
- VISTO:** il dispaccio prot. n.113761 del 27/08/2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto *“Organizzazione del servizio di assistenza e salvamento”*;
- VISTO:** il Dispaccio n.54363 del 16/04/2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto *“Stagione Balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario”* recante indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare e l’attivazione nello stesso arco temporale del servizio di salvamento;
- VISTO:** il Decreto 29 maggio 2024, n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTO:** il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico - della Regione Siciliana n. 323 del 21 marzo 2025, titolo: Stagione balneare 2025, recante disposizioni relative alla stagione balneare 2025.
- VISTO:** il dp prot. 2615 del 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alle modalità di utilizzo dell’ e-bike acquatica;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 17/2022 in data 27/05/2022, con la quale è stata disciplinata l’attività di locazione e noleggio di natanti da diporto;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 14/2016 in data 16/06/2016 recante il regolamento per la disciplina delle attività subacquee a scopo sportivo, ricreativo, didattico o a fini scientifici;
- VISTO:** il D.M. 24 Aprile 2013 *“Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”*;
- VISTA:** l’Ordinanza sindacale del Comune di Mazara del Vallo n. 23 del 30.04.2025 disciplinante i tratti di costa da destinare alla balneazione;
- VISTA:** l’Ordinanza sindacali del Comune di Campobello di Mazara n. 73 del 04.04.2025 disciplinante i tratti di costa e di mare non adibiti alla balneazione;
- VISTA:** la propria Ordinanza nr. 14/2025 in data 30/04/2025 avente oggetto *“Ordinanza di Sicurezza Balneare anno 2025”*;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima).
- CONSIDERATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo;

CONSIDERATO: che il combinato disposto dell'art. 1, art. 4 comma 1 punto 1 ed art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia prevede l'obbligo, in capo ai concessionari delle strutture balneari, di **“attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio”** e che **“le strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione, ma connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attività similari), devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al precedente articolo”** (tra cui un idoneo servizio di salvamento);

CONSIDERATO: che anche le strutture destinate all'attività di elioterapia (in quanto ubicate nella prospicienza del mare, esercenti attività connesse alla diretta fruizione delle spiagge e determinando la presenza di avventori che potenzialmente possono fruire della balneazione) rientrano a pieno titolo nelle previsioni di cui al superiore punto, e, di conseguenza, si ritiene necessario ed indispensabile garantire, anche presso tali strutture, la presenza di un presidio effettivo volto a tutelare la sicurezza dei bagnanti, rispondente ai dettami della presente ordinanza, ai fini di garantire il perseguimento dell'interesse superiore della salvaguardia della vita umana in mare durante la stagione balneare, come individuata dalla Regione Sicilia con proprio decreto.

O R D I N A

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Il servizio di salvamento, svolto da chiunque ed a qualsiasi titolo, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione S.A.R. (*Search and Rescue*), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo;
2. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle spiagge in genere ed in particolare dagli specchi acquei frequentati dai bagnanti nei periodi della stagione balneare stabiliti annualmente con apposito D.D.G. della Regione Siciliana, ove non previsto diversamente in modo esplicito;
3. La presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti alla sicurezza marittima in quanto connessa all'utilizzazione turistico-balneare delle aree demaniali marittime, si applica **a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, e strutture elioterapiche**; il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture ricettive, insistenti su proprietà privata, che offrono al pubblico i medesimi servizi di tipo turistico-balneare.
4. Durante la stagione balneare, le cui date di inizio e fine sono stati stabilite dalla competente amministrazione regionale, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture balneari o ad esse assimilate/connesse ha l'obbligo di predisporre servizi di salvamento con le modalità indicate nelle norme che seguono. In base alle recenti disposizioni ministeriali citate in preambolo, inoltre, nel periodo compreso tra il terzo sabato del mese di maggio (17 maggio 2025 per il c.a.) e la terza domenica del mese di settembre (21 settembre 2025 per il c.a.), nelle zone di costa destinate alla balneazione, il servizio di salvamento dovrà essere obbligatoriamente garantito, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, senza soluzione di continuità.

5. Durante la stagione balneare, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della balneazione e della navigazione ovvero di pericolo per l'ambiente, è tenuto ad informare immediatamente la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto, attiva 24 ore su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 numero blu per le emergenze in mare (chiamata gratuita), 112 Numero Unico Emergenza, 0923.946388 – 0923.672111 oppure via radio sul canale 16 VHF.

Art. 2

(Servizio di salvamento in generale ed obblighi dei comuni rivieraschi)

Nel corso della stagione balneare, come individuata con Decreto della Regione Sicilia, in tutte le strutture balneari (ivi incluse quelle destinate ad attività elioterapiche e quelle ricadenti su proprietà privata), durante l'orario di apertura, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, devono essere sempre garantiti i servizi di salvamento, secondo le direttive di cui all'articolo 4 della legge regionale n.17/98 e della presente Ordinanza.

Nel caso in cui le strutture balneari sopra menzionate dovessero operare nei restanti periodi di apertura della stagione balneare, ovvero al di fuori della stessa in forza di specifico provvedimento dell'ente concedente, dovrà essere comunque assicurato il servizio di salvamento secondo le modalità descritte nella presente ordinanza.

Nelle spiagge libere individuate dai comuni costieri ai sensi della legge regionale n.17/98, laddove è previsto l'obbligo per le Civiche Amministrazioni di garantire il servizio di salvamento per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 120 giorni, tale servizio dovrà svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale anzidetta, integrata con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Nei periodi in cui i comuni costieri non garantiscono il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio ed apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori (redatti in italiano, inglese, francese e tedesco) riportanti la dicitura: **ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO.**

Le condizioni minime alle quali deve sottostare *l'Organizzazione di assistenza e salvamento* predisposte dai Comuni costieri, nel caso di spiagge adibite alla libera balneazione, sono stabilite dall'articolo 4 della L. R. n. 17/98, in base alla quale è prevista la presenza di almeno due assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente bagnante per ogni ulteriore 75 mt. o frazione di essa.

In relazione invece alle strutture balneari, per come definite sopra (ivi inclusi gli stabilimenti elioterapici e le strutture ricadenti su area privata), le stesse devono garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un assistente bagnante abilitato ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che ***“gli esercenti ad attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza tra il proprio personale di almeno due addetti brevettati all'assistenza bagnanti dagli enti preposti.*”**

Il servizio di salvamento potrà essere assicurato, anche in modalità associata, da parte delle sole strutture balneari limitrofe che non raggiungano, complessivamente, un fronte mare superiore a 160 metri lineari, previa espressa comunicazione corredata di planimetria e relazione sulle modalità di svolgimento del servizio, da inoltrare alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, a firma congiunta dei legali rappresentanti delle ditte associate e da cui risulti l'impegno espresso al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare.

Qualora, all'interno delle strutture balneari, ovvero in quelle operanti con finalità elioterapiche, siano installate delle piscine, per ognuna di esse dovrà essere sempre predisposto un servizio di salvamento dedicato, secondo le prescrizioni della presente Ordinanza, attenendosi anche alle specifiche disposizioni contenute nel Decreto Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii.

Le strutture assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione ma ad essa connesse (sport nautici e marini, ed attività similari) devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii. e devono altresì attivare un efficiente servizio di salvamento secondo le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.

Dopo l'orario di chiusura giornaliero e fino alla riapertura, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti Comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile e dovrà essere segnalata l'assenza di servizio di vigilanza e salvamento attraverso apposita cartellonistica verticale (redatta in italiano, inglese, francese e tedesco), riportante la dicitura; **“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO”**.

In orario di apertura e comunque dalle ore 09:00 alle ore 19:00, invece, dovrà essere issata apposita bandiera di colore verde, in caso di condizioni meteorologiche che consentano la balneazione e l'impiego di natanti. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione, è onere del concessionario o del Comune costiero interessato, issare bandiera di colore rosso o giallo indicante il pericolo. In tali casi, comunque, **il servizio di salvamento dovrà continuare a funzionare ma senza rischio per gli assistenti bagnanti**, i quali avranno cura di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all'uopo, più adeguati.

La predetta cartellonistica monitoria dovrà essere predisposta in modo uniforme, chiaro, plurilingue, dotata di pittogrammi esplicativi e caratterizzata da simbologia standard ISO 20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione, e sicurezza della fascia costiera).

In tal senso, in relazione alle bandiere da esporre, all'ingresso delle strutture balneari e/o spiagge libere adibite alla balneazione, in prossimità delle postazioni di salvamento dovrà essere apposta una tabella monitoria, di adeguate dimensioni, in lingua italiana, inglese, francese e tedesco recante i significati delle bandiere di seguito indicati:

1. **bandiera VERDE**: servizio di assistenza e salvamento attivo, condizioni meteorologiche favorevoli per la balneazione;
2. **bandiera GIALLA**: servizio assistenza e salvamento attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
3. **bandiera ROSSA**: balneazione sconsigliata e pericolosa con o senza servizio di assistenza e salvamento attivo, ovvero per concomitanti motivi di opportunità individuati dal concessionario o dall'Autorità Marittima.

In caso di situazione di pericolo segnalata, chiunque intenda entrare in acqua se ne assume il rischio, fermo restando che l'obbligo di mantenere attiva la postazione di salvamento permane, comunque, in capo al responsabile dell'organizzazione di salvamento, il quale avrà cura, altresì, di diffondere apposito avviso, eventualmente in più lingue, mediante altoparlante o altro idoneo sistema di diffusione acustico.

Art. 3

(Zone di mare riservate ai bagnanti)

1. Durante la stagione balneare, la zona di mare destinata alla balneazione si estende fino ad una distanza di 300 metri dalla battigia e fino a 100 metri dalle coste cadenti a picco sul mare.
2. Il limite di tale zona deve essere segnalato, dai concessionari di strutture balneari, e dai comuni costieri relativamente alle spiagge balneabili, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo, con adeguati corpi morti, posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa; il numero di gavitelli non dovrà comunque essere inferiore a 3 (tre). In caso di scarroccio e/o spostamento eventuale del gavitello, i concessionari/personale del comune costiero hanno l'obbligo, nel tempo più breve possibile, condimeteo permettendo e previa immediata comunicazione alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, via mail o telefono, di provvedere al loro tempestivo riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea distanza minore, previa comunicazione a questa Capitaneria di porto. Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi.
3. Analogamente devono provvedere i Comuni costieri in relazione agli specchi acquei antistanti le spiagge libere adibite alla balneazione e frequentate dai bagnanti.
4. Sulle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre una adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta con le stesse modalità di cui all'articolo precedente) con la seguente dicitura:
"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE - NON SEGNALATO" (metri 300 dalla battigia ovvero metri 100 dalle coste cadenti a picco sul mare).
5. I concessionari, per le aree in concessione, ed i Comuni costieri, per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto. Il limite di tali acque sicure (**profondità di metri 1.60**) deve essere segnalato mediante il collocamento di gavitelli di colore bianco, collegati da una cima galleggiante ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità siano ancorate al fondo con corpi morti, il cui numero non dovrà comunque essere inferiore a 3 (tre)
Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta con le stesse modalità di cui all'articolo precedente) riportante la seguente dicitura:
"ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO (metri 1,60)" oppure "INESISTENTE".
6. Nelle predette zone di mare, riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le **08:00** ed il tramonto, **È VIETATO:**
 - a. il transito di qualsiasi unità navale a motore, anche elettrico, Kitesurf e Windsurf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e similari (esclusivamente con l'uso di remi ovvero pagaie). A quest'ultimi è consentito di circolare entro i 300 metri dalla battigia, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti. Da tale divieto sono esentati i mezzi dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale che effettuano i campionamenti delle acque, ai fini della loro balneabilità, in aderenza al D.P.R. 470/82, riconoscibili a mezzo dicitura chiaramente leggibile **"Servizio campionamento"**, i mezzi navali dello Stato ed i mezzi di salvataggio;
 - b. l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvo i casi regolarmente autorizzati;

- c. è, altresì, vietato l'atterraggio di Surf e Kitesurf, nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari.
- d. è consentito, invece, l'atterraggio di Surf e Kitesurf sulle spiagge libere e nei tratti di mare non interessati dalla presenza di bagnanti, rimanendo in capo al conduttore di questi la totale responsabilità e cautela dell'operazione.
- e. Chiunque compia immersioni subacquee, (anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione) ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico ed il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. In prossimità dei predetti segnali le unità in transito, a vela e/o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri dal bersaglio. Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione ha facoltà di utilizzare i medesimi segnali (con sagola non più lunga di 3 metri), previsti per il subacqueo.
- f. I conduttori di tutte le unità navali che sostano/ormeggiano/ancorano/transitano in prossimità dei limiti sopra citati adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.
- g. Nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed i 1.000 metri di distanza dalla linea di bagnasciuga e tra i 100 metri ed i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità navali navigano con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi;
- h. La balneazione al di là del limite e degli orari individuati non è consigliata; in ogni caso deve essere sempre condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, il bagnante deve dotarsi di un galleggiante sormontato da una bandiera rossa con striscia diagonale bianca o in subordine munirsi di una cuffia colorata al fine di rendersi maggiormente visibile.

Art. 4

(Zone di mare vietate alla balneazione)

1. Fermo restando i divieti di balneazione negli specchi acquei interdetti con appositi Decreti dall'Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Sicilia ed Ordinanze sindacali dei Comuni costieri per i quali questi ultimi hanno l'obbligo di apporre idonea segnaletica, **la balneazione, la pesca subacquea e le altre attività nautiche sono vietate:**
 - a. nell'ambito dei porti/approdi di Mazara del Vallo, di Marinella di Selinunte, di Torretta Granitola e negli approdi turistici destinati alla nautica da diporto (San Vito);
 - b. nel raggio di metri 100 (cento) dalle imboccature dei porti (duecento metri per il porto di Mazara del Vallo) dalle rotte di accesso/uscita delle navi/imbarcazioni/natanti dalle strutture portuali soprindicate, ivi compreso il tratto di mare antistante la cd. "Colmata B" in località Tonnarella;
 - c. all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
 - d. negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi fino ad una distanza di 50 (cinquanta) metri dalla costa;
 - e. negli specchi acquei compresi nel raggio di trecento metri dallo sbocco di scarichi fognari, quando nella zona non sia già vietata la balneazione con apposita ordinanza sindacale;
 - f. fuori dai porti, entro il raggio di duecento metri dalle navi militari e/o mercantili alla fonda, nonché dai pontili o passerelle d'attracco;

- g. all'interno di fiumi e canali navigabili, e nel raggio di 100 metri dalla relativa foce;
- h. negli specchi acquei interdetti alla balneazione per effetto di Ordinanze di polizia marittima o comunque di altri provvedimenti cautelativi emessi dagli Enti competenti in corrispondenza di tratti di litorale ritenuti pericolosi a causa di fenomeni erosivi, di smottamenti o frane (Ordinanze n.51/2011, 52/2011 e 53/2011 della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo);
- i. all'interno di zone di mare, anche in prossimità della costa, occasionalmente utilizzate per lo svolgimento di regate veliche, processioni a mare, gare di pesca sportiva, eventi turistici-ricreativi ovvero altre manifestazioni nautiche regolarmente autorizzate;
- j. in tutti gli altri tratti di mare interdetti alla balneazione con apposite Ordinanze Sindacali emanate dai Comuni costieri interessati.

I comuni interessati e i concessionari sono tenuti a posizionare adeguata segnaletica/cartellonistica verticale, ben visibile ed eventualmente redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), al fine di segnalare i divieti di cui ai precedenti punti.

CONDOTTA NAUTICA IN PROSSIMITÀ DEI LIMITI DI NAVIGAZIONE

1. Nella fascia di mare compresa tra i 150 e i 500 metri dalle coste rocciose o a picco e tra i 350 ed i 1000 metri dalle spiagge sabbiose è sempre fatto obbligo a tutte le unità a motore di navigare con scafo in dislocamento e comunque ad una velocità non superiore ai 10 nodi.
2. Entro tale fascia, inoltre, la navigazione da diporto deve essere quanto mai rispettosa dell'ambiente e della quiete, con particolare riferimento al rispetto dei limiti delle emissioni acustiche e dei gas di scarico previsti dalle vigenti normative in materia.
3. In caso di navigazione con unità da diporto in locazione, il locatario, non in possesso di patente nautica, dovrà rispettare i limiti di velocità di 8 nodi entro 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.

LIMITI DI NAVIGAZIONE PER PARTICOLARI NATANTI DA DIPORTO

1. I natanti da diporto denominati comunemente jole, pattini, sandolini, mosconi a remi, pedalò e simili nonché le unità a vela con superficie velica non superiore a 4 mq possono navigare, sostare ed ormeggiare esclusivamente in ore diurne e con condizioni meteo-marine favorevoli, mantenendosi nei limiti dei 300 (trecento) metri dalla costa.
2. Non è comunque consentita la navigazione, l'ancoraggio e la sosta all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dall'imboccatura degli stessi, dalle foci dei fiumi, dalle navi alla fonda ed a meno di 100 (cento) metri da galleggianti, boe, gavitelli segnalanti la presenza di reti da pesca o sub in immersione.
3. Le unità tender, indipendentemente dalla potenza del relativo motore, possono navigare entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità-madre, se questa si trovi al largo, purché riportino debitamente sullo scafo la sigla e/o il nominativo dell'unità al cui servizio sono poste. Alle suddette unità spetta comunque l'obbligo di osservare tutte le disposizioni e le limitazioni riguardanti le distanze minime dalla costa, l'utilizzo dei corridoi di lancio, laddove previsti, e la circolazione in prossimità delle zone frequentate dai bagnanti.

Art. 5

(Disciplina della balneazione e della navigazione nelle baie denominate "Cala Polpi" e "Cala Spaghetti" di Capo Feto)

1. Per tutta la durata della stagione balneare, così come definita negli articoli precedenti, negli specchi acquei antistanti la località Capo Feto del Comune di Mazara del Vallo, e precisamente nelle due baie site ad est (c.d. "Cala Spaghetti") e ad ovest (c.d. "Cala Polpi")

di Capo Feto, la zona di mare riservata prioritariamente alla balneazione sarà quella compresa tra la linea di battigia e quella delimitata da gavitelli di colore rosso, collegati da idonea sagola galleggiante, posti nei punti di coordinate geografiche di seguito meglio specificati:

“Cala Spaghetti”: a. 37° 39' 37.22" N – 012° 32' 40.30" E;

37° 39' 37.97" N – 012° 32' 31.17" E;

37° 39' 36.20" N – 012° 32' 24.36" E;

37° 39' 28.49" N – 012° 32' 17.41" E;

“Cala Polpi”: a. 37° 39' 48.00" N – 012° 31' 03.59" E;

37° 39' 49.18" N – 012° 31' 03.46" E;

37° 39' 50.53" N – 012° 31' 03.28" E;

37° 39' 51.50" N – 012° 31' 03.12" E;

2. Fino al posizionamento dei predetti gavitelli, permarranno le fasce di mare riservate alla balneazione (300 mt. dalla linea di costa) stabilite dall'ordinanza balneare.
3. Nei tratti di mare compresi tra i predetti segnalamenti galleggianti ed il limite dei 300 (trecento) metri dalla costa, in parziale deroga a quanto previsto dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare, sono consentiti il transito e la sosta di unità da diporto di lunghezza fuori tutto inferiore a 18 (diciotto) metri, con esclusione dei piccoli natanti a vela (windsurf e kitesurf) per i quali permangono le disposizioni ad essi applicabili, mentre per gli acquascooter vigono le specifiche disposizioni di cui al para. 5 che segue.
4. Entro tale fascia, inoltre, la navigazione da diporto deve essere quanto mai rispettosa dell'ambiente e della quiete con particolare riferimento al rispetto dei limiti delle emissioni acustiche e dei gas di scarico previsti dalle vigenti normative in materia prestando le unità in transito la massima attenzione, limitando la propria velocità in considerazione della contiguità della zona di mare riservata alla balneazione. testo coordinato con l'ordinanza n° 33/2024 del 25 luglio 2024 della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo
5. L'accesso e la sosta nella fascia di mare destinata alle unità da diporto impone al conduttore di ciascuna unità di determinare autonomamente la posizione di ancoraggio ritenuta più adatta in funzione della presenza di altre unità in zona, delle caratteristiche della propria unità e delle condizioni meteo marine in atto, adottando ogni opportuna iniziativa suggerita dall'arte marinaresca volta a prevenire eventuali incidenti e/o danni a cose e persone.
6. L'eventuale accesso nella predetta area di acquascooter deve avvenire con rotte per quanto possibili perpendicolari alla costa, ad una velocità non superiore a 3 nodi e comunque senza compiere evoluzioni tali da arrecare disagio alle altre unità in sosta ed ai bagnanti ivi presenti. In considerazione del fatto che gli stessi risultano privi di armamento utile per l'ancoraggio, è consentita la loro “sosta” esclusivamente attraverso cime di ritenuta con altri mezzi già ancorati in maniera tale da assicurarne la sicurezza rimanendo nell'esclusiva responsabilità dei proprietari gli eventuali danni subiti dai predetti mezzi. È, di contro, vietato l'ormeggio di qualunque altro mezzo nautico “a pacchetto” dovendosi, piuttosto, tutti ancorare filando a mare adeguata catenarie ed ancora/ancorotto.
7. A tutela della propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione sono tenuti a segnalare la propria presenza indossando una calottina colorata ben visibile in superficie. Il mancato utilizzo dei predetti accorgimenti non esime il conduttore di unità da diporto e di acquascooter dal prestare la massima attenzione nella conduzione del mezzo nautico e non affievolisce pertanto la responsabilità dello stesso a fronte di comportamenti dovuti ad imprudenza, negligenza e/o imperizia.

8. L'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo è onerata del posizionamento dei gavitelli di colore rosso nei punti geografici sopra riportati nonché dell'installazione in corrispondenza della costa di idonei cartelli monitori che informino i bagnanti circa la vigenza della presente deroga, e riportanti in più lingue la dicitura "ATTENZIONE! – BALNEAZIONE NON SICURA AL DI FUORI DELLE ZONE DI MARE DELIMITATE, IN PRESENZA DI UNITA' DA DIPORTO". Sui predetti gavitelli è sempre vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi.

Art.6

(Disciplina degli stabilimenti balneari e strutture elioterapiche– Servizio di salvataggio)

1. Il servizio di salvataggio deve essere attivo **dalle ore 09.00 alle ore 19.00**. Durante tale orario i concessionari e/o i titolari delle strutture destinate alla balneazione, anche insistenti su aree private, devono garantire la presenza in torretta di un assistente bagnante abilitato ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che **"gli esercenti ad attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza tra il proprio personale di almeno due addetti** brevettati all'assistenza bagnanti dagli enti preposti.
Ciascun assistente bagnante dovrà essere in possesso di brevetto di salvamento, di certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica e di brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza.
2. I concessionari di strutture balneari, ivi incluse quelle con finalità elioterapiche, anche qualora la balneazione non costituisca l'oggetto principale del titolo concessionario devono garantire il servizio di salvamento ed assistenza ai bagnanti indipendentemente dall'affluenza del numero di bagnanti, effettivi o potenziali, fruitori dell'area interessata e tale obbligo permane ancorché l'accesso all'area sia riservata ad un numero limitato di soggetti.
3. I concessionari ed i gestori turistico-balneari devono informare questa Autorità Marittima delle modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, **comunicando, altresì, la data di apertura della struttura balneare/elioterapica e dell'inizio del servizio di salvataggio prima dell'apertura della stessa.**
4. **Prima dell'apertura, ovvero prima dell'inizio del servizio di salvataggio, dovranno essere comunicati a questa Capitaneria di porto i dati dei bagnini abilitati a prestare servizio, secondo le modalità di cui alla scheda informativa (Cfr. All. 1), corredati da copia della relativa abilitazione in corso di validità. Prima di assunzione di ulteriore personale o sostituzioni eventuali, i dati aggiornati andranno trasmessi alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo via pec (cp-mazara@pec.mit.gov.it).**
5. I concessionari ed i gestori di strutture balneari/elioterapiche hanno l'obbligo di apporre, in luoghi ben visibili all'utenza, la segnaletica dei divieti su aree demaniali marittime in ogni accesso ricadente all'interno della propria concessione, ai sensi del D.D.G. n. 476 del 01 giugno 2007 della Regione Siciliana, secondo il format allegato alla presente ordinanza di sicurezza balneare (**Cfr. All. 5**).
6. Salvo le modalità previste dall'articolo 14 del D.M. 18 marzo 1996, il servizio di salvataggio per le piscine e vasche presenti sul demanio marittimo deve essere disimpegnato da un numero di assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio dedicati secondo quanto riportato dall'art. 6 del D.D.G. n. 476 del 01 giugno 2007 della Regione Siciliana. Se la piscina è chiusa al pubblico, i titolari della struttura balneare curano che ne sia precluso l'accesso in maniera idonea. Anche per tali assistenti bagnanti occorrerà predisporre l'apposita scheda di censimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

7. L' assistente ai bagnanti deve obbligatoriamente indossare una maglietta di colore rosso recante **esclusivamente** la dicitura "**SALVATAGGIO**" di colore bianco. L' assistente ai bagnanti deve essere dotato di:

- maglietta rossa con scritta bianca "SALVAMENTO"
- fischiello;
- un paio di pinne corte da salvataggio ed una maschera da sub e snorkel;
- una lifejacket;
- un rescue can con sagola e cintura (cosiddetto bay watch);
- un rescue tube (cosiddetto torpedo);
- un casco protettivo e scarpe da scogli (solo nei litorali rocciosi);
- caschetto protettivo omologato per il soccorso acquatico.

Il bagnino di salvamento, a norma dell'art. 359 C.P., nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi, inerenti alla funzione, derivanti dalle presenti disposizioni (sorveglianza e tentativo di salvamento). Egli è tenuto pertanto a:

- a prestare il proprio servizio continuativamente durante l'orario di balneazione, da quando è attiva la postazione e sino alla sua chiusura, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo e/o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - presidiare la torretta di avvistamento;
 - stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvamento, ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, indossando sempre la prescritta maglietta riportante la dicitura "SALVAMENTO" e con le previste dotazioni individuali nella immediata disponibilità (da intendersi al seguito);
 - mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
 - segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero sinistro occorso in mare;
 - prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, etc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
 - chiedere l'intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
 - portare a conoscenza i bagnanti dei divieti contenuti nella presente Ordinanza, nonché di eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero eventuali sinistri occorsi in mare o sulla spiaggia, provvedendo inoltre a compilare ed inviare all'Autorità Marittima competente entro 24 ore dall'evento la "scheda di rilevazione degli incidenti", anche tramite il concessionario (allegato 2);
 - informare l'Autorità Marittima sugli eventi di rilievo per favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sotto costa, dell'ambiente marino in genere (come, per esempio, le attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate).
9. Ogni postazione di salvataggio, consistente in una torretta di avvistamento ogni 150 metri lineari di fronte mare, **con altezza minima di metri 2 dal piano di spiaggia**, deve essere ubicata in prossimità della battigia ed **in posizione centrale rispetto al fronte mare in concessione**, in modo da consentire la più ampia visuale possibile dello specchio acqueo antistante.

Nella predetta torretta devono categoricamente essere prontamente disponibili:

- a. un binocolo e un megafono;
- b. un rullo, fissato saldamente alla spiaggia, con 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle;
- c. un pattino di salvataggio di colore rosso inaffondabile, in condizioni di galleggiabilità e navigazione idonee, recante su entrambi i lati la scritta in bianco **"SALVATAGGIO"**, dotato a bordo di due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa.
- d. n. 2 salvagenti anulari omologati di colore rosso, muniti ciascuno di sagola galleggiante di mt. 25 (venticinque) collocati in prossimità della postazione in modo tale da poter essere rapidamente lanciati verso eventuali persone in difficoltà;
- e. Pennone ben visibile su cui issare le prescritte bandiere di segnalazione;

9. È ammessa la facoltà di utilizzare una moto d'acqua (acquascooter) o un mezzo nautico tipo gommone (di idonee dimensioni, provvisto o meno di motore fuoribordo 4 tempi con elica intubata), quale utile integrazione e non sostituzione, del mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato (pattino).

Il loro utilizzo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo da parte del responsabile del servizio di salvamento con la quale si fa carico dell'impiego di moto d'acqua e/o del gommone, allegando pertinente documentazione attestante le caratteristiche tecniche del mezzo, (omologazione);
- il conduttore e il coadiutore (figure entrambe obbligatorie) dovranno essere in possesso della patente nautica, dell'abilitazione alla conduzione dell'acquascooter adibito al salvamento rilasciata da un Ente riconosciuto e dell'abilitazione al salvamento (con moto d'acqua);
- il conduttore del gommone con motore fuoribordo dovrà essere in possesso di patente nautica indipendentemente dalla cilindrata/potenza del motore installato;
- la moto d'acqua e/o il gommone non devono essere destinati ad altri usi e devono recare la scritta "SALVAMENTO-RESCUE", prediligendo la bicromia rosso-bianco;
- la moto d'acqua deve essere omologata per 3 posti, con motorizzazione di ultima generazione e dotata di idonea barella di salvamento. Tale barella dovrà essere omologata da apposito Ente Tecnico riguardo alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per quanto attiene all'idoneità al trasporto/recupero dei soggetti soccorsi, ferma restando la possibilità di essere sganciata ed usata per un eventuale trasferimento a terra;
- la moto d'acqua e/o il gommone devono essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza, posizionati in prossimità della battigia, unitamente all'imbarcazione tradizionale (pattino) e devono essere dotati di: cima da traino (di almeno 10 metri) con 3 moschettoni, sacca da lancio (con cima di almeno 10 metri), cima di rispetto (di almeno 10 metri);
- il conduttore della moto d'acqua ed il coadiutore devono indossare: caschetto protettivo omologato/idoneo al soccorso acquatico e calzature antiscivolo, entrambi di fattura tale da non ostacolare l'eventuale immersione in caso d'emergenza; giubbotto di salvamento; muta; coltello; fischietto.
- l'uscita della moto d'acqua e/o del gommone con motore fuoribordo dovrà avvenire attraverso apposito corridoio di lancio (larghezza non inferiore a mt. 5 e lunghezza non inferiore a mt. 30), posizionato nell'area antistante la torretta di avvistamento, (all'interno del quale detti mezzi possono essere ancorati o rimanere in sosta) al fine di assicurare uno specchio acqueo libero per l'uscita e il rientro degli operatori in sicurezza.

- l'uscita ed il rientro dovranno essere effettuati il più possibile in linea retta e la velocità non dovrà essere superiore ai 6 nodi.
10. Quando sussista uno stato di pericolosità legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo-marine avverse, inquinamento ovvero altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, dovrà essere esposta, su un pennone installato in posizione ben visibile presso la postazione di salvataggio (torretta), una **BANDIERA ROSSA**, issata su apposito pennone ad altezza ben visibile, il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso; l'avviso di cui sopra dovrà essere comunicato più volte anche tramite altoparlante/megafono.
 11. Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, etc.) tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, si fa obbligo al gestore di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli quali barriere poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondoso. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni costieri (in corrispondenza delle spiagge libere) dovranno posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli.
 12. Qualora si verificano condizioni meteo-marine tali da obbligare i concessionari ad adottare misure precauzionali quali la chiusura degli ombrelloni, il rientro dei natanti dal mare, l'avvicinamento a riva dei bagnanti e messa in sicurezza di attrezzature balneari in genere soggette a caduta libera, dovrà essere esposta una **BANDIERA ROSSA**;
 13. In caso di assenza di sorveglianza (dopo le ore 19:01 e sino alle ore 08:59) deve essere issata la **BANDIERA ROSSA (All. 3)**.
 14. Ogni stabilimento balneare, ivi incluse le strutture elioterapiche, deve essere dotato di un apposito locale adibito esclusivamente a primo soccorso. In detto locale, contraddistinto dalla scritta "**PRIMO SOCCORSO**" e/o contraddistinto da un cartello monitor contraddistinto da una croce rossa, arredato con lettino del tipo ambulatoriale, e dove dovranno essere tenute le seguenti dotazioni di primo soccorso, rispettanti la data di scadenza:
 - n.2 (due) bombole di ossigeno da 2 lt, con relativi riduttori di pressione e flussometro, oppure, in alternativa, n.4 (quattro) bombole di ossigeno da almeno 1 lt. cadauna, purché conformi alle disposizioni normative vigenti in materia;
 - vent-mask per adulti e pediatrica per la somministrazione d'ossigeno;
 - un set di maschere (pocket-mask) per respirazione bocca-naso-bocca sia per adulti che per bambini;
 - n.1 (uno) pallone "AMBU" od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - un set di cannule oro-faringee, di varie misure (adulti e pediatriche);
 - aspiratore portatile;
 - n.1 cassetta di pronto soccorso, con il contenuto minimo prescritto all'allegato 1 del decreto 15/07/2003, n. 388 e ss. mm. e ii.,
 - barella a cucchiaio;
 - un saturimetro/ossimetro arterioso;
 - collari cervicali adulti e pediatrici;Il suddetto locale, ove possibile, può essere sostituito da idoneo servizio erogato attraverso apposita ambulanza attrezzata, posizionata in prossimità dell'ingresso della struttura balneare e a disposizione della stessa.

15. Considerata la necessità di elevare gli standard di sicurezza e allo scopo di far fronte ad eventuali situazioni emergenziali per la salute degli avventori alle spiagge, soprattutto alla luce delle temperature elevate riscontrate durante la stagione estiva, tutti gli stabilimenti balneari, anche ricadenti su aree private e gli stabilimenti elioterapici **devono dotarsi di un defibrillatore semiautomatico. Il defibrillatore deve essere ubicato all'interno della propria area, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità**, fermo restando che le responsabilità relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura restano in capo a chi ne fa uso. Sarà necessario individuare personale all'uopo abilitato all'utilizzo (certificato BLS-D), sempre presente in struttura.
16. Ogni struttura dovrà, altresì, essere in possesso delle dotazioni antincendio di cui al DM 02.09.2021 e ss.mm.ii;
17. I concessionari dovranno, inoltre, segnalare la presenza, anche sospetta, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o per la sicurezza della navigazione, apponendo, nel contempo, appositi cartelli indicanti lo stato di pericolo;
18. Ogni struttura balneare deve avere un cartello ben visibile con indicato il numero telefonico della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo (0923-946388), il numero blu per le emergenze in mare 1530, quello del Pronto Soccorso dell'ospedale civico (118), del Comando della Polizia di Stato (113), dei Carabinieri (112) e della Guardia di Finanza (117), nonché dei Vigili del fuoco (115).
19. Ogni concessionario deve esporre un tabellone, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati previsti dalla presente ordinanza.
20. Le suddette dotazioni di sicurezza dovranno essere prontamente utilizzabili ed in efficiente stato d'uso.

Art. 7

(Sanzioni particolari applicabili)

Ove non risultino assicurate le prescrizioni del precedente articolo 6, l'Autorità Marittima competente, fermo restando l'eventuale sequestro amministrativo, applica le sanzioni previste dalla presente Ordinanza. In caso di gravi inadempienze, applica, altresì, la chiusura immediata della struttura fino al ripristino delle stesse accertato da personale militare dipendente.

Art. 8

(Strutture elioterapiche)

Le strutture elioterapiche, per come previsto dal combinato disposto dell'art. 1, art. 4 comma 1 punto 1 ed art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia, durante la stagione balneare, come disciplinata dall'Autorità Competente, avranno cura di garantire apposito servizio di salvataggio rispettando quanto previsto dall'articolo 6 della presente Ordinanza.

Esclusivamente al di fuori dalla stagione balneare le predette strutture potranno derogare all'obbligo del servizio di salvataggio, avendo cura di escludere ogni attività direttamente collegata alla balneazione o che potrebbe indurre alla stessa.

Art. 9

(Disciplina della Pesca)

1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al successivo punto 2, **È VIETATA**, durante l'orario di balneazione, nella fascia di mare **entro metri 300 dalla battigia e di metri 100 dalle coste a picco sul mare**.

2. Per quanto riguarda la pesca subacquea sia professionale che sportiva, regolamentata dagli articoli 128, 128bis, 128ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 02.10.1968, n°1639 e ss.mm.ii., **È SEMPRE VIETATA:**

- a) dal tramonto al sorgere del sole;
- b) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- c) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- d) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- e) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal Capo del Compartimento Marittimo;

Chiunque esercita attività subacquee diverse da quelle sopracitate, deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo (**BANDIERA ROSSA CON BANDA TRASVERSALE BIANCA**). Ogni subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o dalla barca di appoggio con l'obbligo ai conduttori di qualsiasi unità navale di navigare ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza del sub.

Art. 10

(Sci Nautico, paracadutismo ascensionale e rimorchio dei galleggianti)

1. La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio dei galleggianti e piccoli gommoni comunemente denominati banana boat. Per questi ultimi, fermo restando quant'altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia citate, l'esercizio del rimorchio, nel Circondario Marittimo di Mazara del Vallo, è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- a. devono essere effettuate solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine favorevoli tali da consentire, in particolare per l'attività di paracadutismo ascensionale, il continuo riferimento con punti cospicui terrestri, e visualizzare gli ostacoli e l'eventuale presenza di ogni altra attività;
- b. Il conduttore dell'unità che traina ed il soggetto trainato sono tenuti, prima dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, dell'efficienza del paracadute e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità;

2. L'esercizio delle attività dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

- a. Il conduttore dell'unità trainante dovrà essere munito di patente nautica;
- b. Il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
- c. le persone trainate dovranno avere almeno 14 anni compiuti;
- d. l'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso, nonché di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore, ritenute idonee dall'ente tecnico;
- e. durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e le persone/unità al traino non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
- f. la partenza delle unità trainanti dovrà avvenire soltanto da corridoi di lancio per raggiungere le acque libere da bagnanti e da unità;
- g. è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza le altre unità intente nelle attività in questione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire lo sciatore/paracadutista in caso di caduta di quest'ultimo;

- h. ciascuna unità (ad eccezione di quelle che trainano i "banana boat" e piccoli gommoni), potrà trainare soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca, ecc.;
 - i. il mezzo nautico dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dai vigenti regolamenti di sicurezza e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di idonea cassetta di pronto soccorso, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
 - j. durante il traino, lo sciatore dovrà indossare una cintura di salvataggio (giubbotto) di tipo conforme alla vigente normativa ed il casco protettivo di tipo rigido omologato;
 - k. l'unità trainante deve essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate.
3. Per le attività di paracadutismo ascensionale valgono altresì le seguenti prescrizioni:
- a. durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
 - b. l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello deve, inoltre, essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
 - c. durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non deve essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
 - d. la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dal complesso "cavo-sportivo-paracadute" trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
 - e. il paracadute ascensionale non deve mai superare la quota di 120 piedi (36,3 mt.);
 - f. è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che pratichino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione;
 - g. quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.
4. Le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale e rimorchio di galleggianti in genere compresi i c.d. banana boat non possono essere praticate con l'utilizzo di moto d'acqua e natanti simili.
5. Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico o altri sodalizi nautici che intendono organizzare scuole di sci nautico hanno l'obbligo di installare corridoi di lancio opportunamente segnalati e a tal fine devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima rilasciata dall'Ente competente. Le scuole di sci nautico comunque costituite e gestite devono attenersi all'osservanza delle condizioni prescritte dall'art.7 del D.M. 26/01/1960. Sono soggetti alle medesime disposizioni previste per l'esercizio dell'attività di sci nautico, coloro che effettuano attività analoghe ad esso quali ad esempio il traino di apparecchi pneumatici galleggianti denominati "bananone" o apparecchi simili.
6. Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di paracadutismo ascensionale o altri sodalizi nautici che intendono organizzare apposite scuole, hanno l'obbligo di installare corridoi di lancio opportunamente segnalati e/o apposita ed idonea piattaforma galleggiante ed a tal fine devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima contenente le norme speciali alle quali ottemperare.

I citati corridoi di lancio non devono essere, per alcuna ragione, utilizzati per lo svolgimento di altre attività, es.: sci nautico, wind-surf, ecc.

Art. 11

(Corridoi di lancio)

1. Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare, è vietato l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela con motore ausiliario, e moto d'acqua, nonché unità da traino di galleggianti e piccoli gommoni (banana boat). L'atterraggio e la partenza devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio.
2. Nelle aree demaniali in concessione per l'esercizio di attività nautiche e locazione/noleggio di natanti i concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza, aventi le seguenti caratteristiche: I corridoi di lancio, il cui posizionamento dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ente competente in materia di demanio marittimo, dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
 - a. larghezza metri 20; tale misura che, in ogni caso non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione. Ove previsto dal titolo concessorio, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito, corridoi di minori dimensioni.
 - b. profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti.
 - c. delimitazione costituita, da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti), distanziati a intervalli di 20 metri per i primi 100 metri ed a distanza di 50 metri per la restante profondità fino al limite della zona di mare riservata alla balneazione.
 - d. individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.
3. Norme di comportamento:
 - a. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (wind-surf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza.
 - b. le unità a motore, compresi gli acqua-scooter, devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi.
 - c. è fatto comunque divieto di ormeggiare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.
4. Qualora nell'ambito della concessione per stabilimento balneare venga esercitata attività di locazione/noleggio di natanti, i concessionari hanno l'obbligo di installare corridoi di lancio e attenersi alle prescrizioni di cui al presente articolo. In particolare, i corridoi devono essere posizionati in corrispondenza del limite laterale della concessione stessa in modo da non intralciare l'attività di balneazione e potranno allargarsi ad imbuto verso il largo. Qualora si effettuino esclusivamente attività di locazione/noleggio di piccoli natanti sprovvisti di motore, il concessionario potrà consentire l'atterraggio e la partenza degli stessi dal proprio fronte mare in concessione. Il titolare dell'attività dovrà far stazionare i predetti mezzi nella sua area in concessione ed in ogni caso tenere libero da ingombro la fascia dei 5 metri dalla battigia;
5. Eventuali corridoi di lancio per il libero uso e senza scopo di lucro, potranno essere posizionati lungo i tratti di mare antistanti le spiagge libere, previa autorizzazione dell'Autorità Competente.

6. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.
7. Nel caso di corridoi destinati al lancio di tavole con aquilone (Kitesurf), si richiamano le disposizioni di cui al successivo articolo 15 della presente Ordinanza.

Art. 12

(Norme di circolazione in assenza di corridoi di lancio)

1. Durante la stagione balneare, negli orari di balneazione è vietato a tutte le unità, sia da diporto che da traffico, uso conto proprio, uso privato e da pesca, compresi tavole a vela (windsurf), kitesurf, surf da onda e moto d'acqua, di navigare e/o di ancorare negli specchi acquei destinati alla balneazione.
2. E' tuttavia consentito, esclusivamente ai sotto elencati tipi di natanti, di circolare e sostare, entro i 300 metri dalla battigia e entro i 100 metri dalle coste cadenti a picco sul mare, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti nonché collisioni con altri scafi: natanti a remi tipo jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, standing up pudding (SUP), optimist e simili, comunque non provvisti di motore.
3. Le unità di cui al comma 1 del presente articolo, se condotte a motore, possono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente i corridoi di lancio. Le medesime unità, in mancanza di corridoi di lancio, possono raggiungere la riva, se scarsamente frequentata dai bagnanti, utilizzando esclusivamente i remi, spegnendo il motore, o in caso di impossibilità mediante tale modalità, procedendo alla minima velocità e mantenendo una rotta quanto più possibile perpendicolare alla battigia, che faccia pertanto chiaramente intendere la traiettoria dell'unità, prestando la massima attenzione ad eventuali bagnanti e/o persone intente in attività subacquee. In ogni caso, ferma restando il divieto di ancoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, l'avvicinamento alla battigia da parte delle predette unità condotte a remi è consentita temporaneamente al solo fine di permettere l'imbarco/sbarco di persone e/o per comprovate urgenti necessità.
4. L'obbligo di cui a comma 1 non si applica alle unità navali delle Forze di polizia e forze armate in servizio, nonché a quelle dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale che effettuino i campionamenti delle acque ai fini della balneazione, eseguiti in aderenza al contenuto del D.P.R. 470/1982 e successive modifiche. Ai fini del riconoscimento tali mezzi devono riportare la seguente scritta chiaramente leggibile: "**Servizio campionamento**", qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti, durante le operazioni di campionamento devono, altresì, tenersi alla distanza di almeno 10 metri dall'unità impiegata.

Art. 13

(Disposizioni particolari per tavole a vela (windsurf), acquascooter e natanti similari)

1. La conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari è soggetto alle seguenti condizioni:
 - a. durante la stagione balneare il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito dai corridoi appositamente concessi per la partenza o l'arrivo. Il varo in tal caso avverrà a completa responsabilità del soggetto operante, evitando lo stazionamento del carrello oltre il tempo necessario alla singola operazione; le auto trainanti il carrello non potranno stazionare nella predetta spiaggia più del tempo tecnico necessario all'alaggio/varo dell'unità;

- b. l'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi e comunque con l'unità in dislocamento;
 - c. per la conduzione degli acquascooter e mezzi simili è sempre richiesta la patente nautica, secondo quanto previsto dall'articolo 39 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171 ss.mm.ii., qualunque sia la potenza del motore imbarcato.
 - d. gli acquascooter, jet ski e mezzi simili devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca sterzo con ritorno automatico).
 - e. i locatori di acquascooter e natanti simili devono dotare gli stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.
2. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unità simili, nonché le persone trasportate, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale e un casco protettivo di tipo acquatico, secondo le caratteristiche indicate dalla Federazione Italiana Motonautica e una cintura di salvataggio di tipo omologato, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto L.vo 18 luglio 2005, n. 171. Gli acquascooter devono avere a bordo i mezzi e le dotazioni di cui all'allegato V del Decreto sopra richiamato.
3. La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate "acquascooter" o "moto d'acqua" o mezzi simili sono consentiti solo nelle ore diurne, con condizioni meteorologiche favorevoli corrispondenti a:
- a. vento fino a forza 3 nella scala Beaufort (fino a 10 nodi di velocità);
 - b. mare fino a 2 della scala descrittiva dello stato del mare (altezza delle onde fino a metri 0,50).
4. Il limite esterno è costituito dalla distanza di un miglio dalla costa. Nel caso in cui il mezzo usufruisca di una unità di appoggio, il limite esterno potrà estendersi fino alla distanza di 1000 (mille) metri da detta unità.
5. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere tenuto a bordo in originale o in copia conforme all'originale.
6. I minori di anni 14 non possono essere trasportati sugli acquascooter.
7. Durante la navigazione il conduttore e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando, altresì, di assumere non corrette posizioni di condotta nautica, nè devono turbare lo svolgimento di eventuali attività nautiche/ricreative.
8. L'acquascooter deve essere dotato di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile.
9. I noleggiatori di scooter acquatici e natanti simili, devono conformarsi alle prescrizioni dei provvedimenti vigenti in materia di locazione e noleggio di unità da diporto.

Art. 14

(Disciplina sull'utilizzo di JetLev Flyer, Flyboard, Seabob e dispositivi assimilabili)

1. L'utilizzo del "JetLev Flyer" e del "Flyboard" e dispositivi assimilabili è regolamentato dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto ed è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- a. possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il “Flyboard”, nel caso in cui a bordo della moto d’acqua sia presente un accompagnatore in possesso del predetto titolo non è necessario che l’utilizzatore del dispositivo sia munito di patente nautica;
- b. l’età minima di utilizzo è di 18 anni;
- c. l’esercizio di tali attività è consentita solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli;
- d. l’utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 è vietato all’interno della fascia riservata alla balneazione;
- e. il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acquea;
- f. la partenza e l’atterraggio nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire esclusivamente all’interno degli appositi corridoi di lancio;
- g. la navigazione all’interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
- h. le predette attività sono consentite esclusivamente nel caso in cui coloro che hanno intenzione di esercitarla hanno l’utilizzo esclusivo di uno specchio acqueo rilasciato dall’Amministrazione regionale competente, da delimitare opportunamente con gavitelli di colore giallo e dotati di segnalamenti luminosi notturni, in conformità alla normativa vigente;
- i. i limiti territoriali per l’utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 sono quelli previsti dell’articolo 27 comma 3 lettera c) del decreto Legislativo 171 del 2005 unitamente a quanto disposto dall’articolo 56 del D.M. 146/08 (distanza dall’unità madre);
- j. è fatto obbligo per l’utilizzatore e l’operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l’apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- k. è fatto obbligo per l’utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell’apparecchiatura;
- l. gli acquascooter/moto d’acqua utilizzati per svolgere l’attività devono essere dotati di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate.

2. L’utilizzo del Seabob è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. età minima 14 anni, con registrazione del nominativo dell’utilizzatore in caso di noleggio;
- b. divieto di utilizzo nella fascia riservata alla balneazione che, in caso di partenza da terra, potrà essere attraversata solo perpendicolarmente ed alla minima velocità possibile (max 2 nodi) fino al raggiungimento della zona di mare consentita;
- c. divieto di utilizzo in condizioni meteo-marine avverse ed in ore notturne;
- d. taratura dei parametri tecnici con settaggio che permetta una velocità massima di 7 nodi ed una capacità d’immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità;
- e. una presenza massima di 2 apparecchi per ogni 100 metri di larghezza di specchio acqueo;

- f. posizionamento di un segnale a pallone o bandierina compatibile e visibile da almeno 50 metri di colore giallo o arancione che consenta l'individuazione del mezzo;
- g. limite massimo di navigazione ad un miglio dalla costa (ovvero da unità d'appoggio in caso di utilizzo a largo);
- h. divieto di utilizzo negli specchi acquei dove vige il divieto di balneazione.

Art.15

(Disposizioni particolari per tavole con aquilone-kitesurf)

Limitazioni e divieti

1. L'esercizio del *Kitesurf*, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, anche a quanto previsto dalle vigenti norme relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio del *Kitesurf* può essere effettuato solo in ore diurne, con assoluto divieto di navigare:
 - nel raggio di 1000 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo;
 - ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti d'acquacoltura;
 - ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - all'interno della rada di Mazara del Vallo, ed a distanze inferiori ai 400 (quattrocento) metri dalle unità alla fonda;
 - entro i 300 (trecento) metri di distanza dalle spiagge e 100 (cento) metri dalle coste a picco e ad una distanza non superiore a 1 (uno) miglio dalla costa;
 - in prossimità della foce di fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - nel raggio di 2000 metri da navi in manovra in entrata ed in uscita dal Porto di Mazara.

Prescrizioni

La pratica del *kitesurf* è consentita a coloro i quali abbiano compiuto almeno 14 anni di età, purché sotto la supervisione di un maggiorenne. Si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati a terzi:

- a. durante l'utilizzo del *kitesurf* è obbligatorio indossare permanentemente una idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante);
- b. è fatto obbligo di usare sistemi di sicurezza che consentano al conduttore di sganciarsi e, in casi estremi, di abbandonare la vela; ovvero munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
- c. è fatto obbligo di collegare le cime (*cd. linee*) solo quando si è prossimi al decollo ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;
- d. è, comunque, vietato lasciare il *kitesurf* incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.


Corridoi di lancio

Negli specchi acquei fino a 300 metri dalla linea di battigia, riservati alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dei *kitesurf* devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, il cui posizionamento deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità competente in materia di demanio marittimo.

I corridoi di lancio/atterraggio devono avere le seguenti caratteristiche:

- a. larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt.80 e ad una distanza dalla costa di mt. 100, ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 200 metri).
- b. devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 300 metri dalla linea di battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra.
- c. i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante.
- d. per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni posti al limite della linea dei 300 metri dovranno essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm. con indicato il nome del titolare ed il numero di autorizzazione.
- e. il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.

Schema di corridoio di lancio kite surf



è consentito il lancio di *Kitesurf* senza l'uso di corridoi di lancio solo in spiagge e tratti di mare liberi da bagnanti.

Transito dei Kitesurf nei corridoi di lancio

La partenza e il rientro negli appositi corridoi di lancio previsti dal comma 1 del presente articolo devono avvenire con la tecnica del **body drag**, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di m. 100 dalla battigia; nei 100 mt. sopra citati è consentito il transito di un *Kite Surf* per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.

L'impiego dei corridoi è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

L'uso dei corridoi è libero e gratuito.

All'interno dei corridoi è vietata la balneazione.

Art. 16

*(Disposizioni particolari per l'utilizzo delle **e-bike**)*

L'e-bike acquatica "Manta 5 XE1" è costituita da un mezzo galleggiante munito di motore elettrico del tutto simile ad una bici elettrica acquatica dotata di pedalata assistita e "foil" in carbonio per una maggiore stabilità in acqua e di giunti snodati anteriori del timone che regolano automaticamente l'altezza di marcia per adattarsi alle diverse condizioni dell'acqua, garantendo livelli di planata ottimali.

La potenza di erogazione del motore può variare dal livello 1, in cui l'assistenza fornita dal motore elettrico è minima, fino al livello 6, ove il motore di propulsione assicura per intero la velocità minima di planata di 5 nodi e l'utente interviene per eventualmente aumentare tale velocità. Con il livello di assistenza 7 la propulsione del mezzo è garantita quasi interamente dal motore a propulsione.

L'impiego dell'e – bike è soggetto alle seguenti condizioni:

- l'utilizzo del mezzo è consentito solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate (mare fino al valore 2 della scala Douglas - altezza massima dell'onda di 0.5 metri);
- l'utilizzo del mezzo è consentito fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigazione entro la fascia di mare dedicata alla balneazione;
- è fatto divieto di navigare:
 - a. nei porti;
 - b. nel raggio di 100 metri dall'imboccatura dei porti o approdi e dalle strutture portuali;
 - c. ad una distanza inferiore a 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque;
 - d. ad una distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi, reti da posta ed impianti di acquacoltura;
 - e. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi che indicano la presenza di subacquei in immersione;
 - f. oltre 1000 metri dalla costa;
 - g. negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di 50 metri dalla costa;
 - h. nelle zone di mare interdette permanentemente e temporaneamente con apposite Ordinanze dell'Autorità Marittima o comunale o da altri provvedimenti.

Per la conduzione è richiesta l'età minima di anni 16;

E' fatto obbligo per l'utilizzatore di munirsi di apposita polizza assicurativa prevedendo una idonea copertura per responsabilità civile verso terzi, avendo la competente Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevato la possibilità tecnica di regolare la potenza di erogazione del motore su 7 diversi livelli di assistenza alla pedalata, graduandone via via l'intervento fino ad assicurare quasi interamente la propulsione;

È fatto obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni, predisposto dal soggetto che commercializza il mezzo, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;

Durante l'utilizzo deve obbligatoriamente essere indossato idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione;

L'utilizzatore dell'apparecchiatura non è esonerato dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica, tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo impiegato, di mantenersi a distanza di sicurezza maggiori di quelle previste dalla presente ordinanza, in ragione di qualunque circostanza contingente. Deve essere utilizzata diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

La partenza e l'atterraggio nelle zone di mare frequentate dai bagnanti deve avvenire esclusivamente utilizzando i corridoi di lancio;

Le persone che svolgono tale attività, sia a fine di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e sicurezza dei mezzi utilizzati;

L'Autorità marittima è, pertanto, considerata di ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

Le prescrizioni di cui sopra sono da intendersi applicabili anche ai dispositivi tipo e-bike acquatici che per caratteristiche costruttive, tecniche e di funzionamento sono assimilabili al modello "Manta 5 XE1".

Art. 17

(Disposizioni particolari per l'utilizzo dei S.U.P. – Stand Up Paddle)

L'utilizzo dei SUP, è subordinato, oltre alle prescrizioni di seguito riportate, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

L'utilizzo dei SUP può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. L'utilizzo del mezzo è consentito fino a 1000 metri dalla costa, è fatto divieto di navigare:

- a. nei porti;
- b. nel raggio di 100 metri dall'imboccatura dei porti o approdi e dalle strutture portuali;
- c. ad una distanza inferiore a 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque;
- d. ad una distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi, reti da posta ed impianti di acquacoltura;
- e. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi che indicano la presenza di subacquei in immersione;
- f. oltre 1000 metri dalla costa;
- g. negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di 50 metri dalla costa, nonché in quelli vietati alla balneazione;
- h. nelle zone di mare interdette permanentemente e temporaneamente con apposite Ordinanze dell'Autorità Marittima o comunale o da altri provvedimenti

L'età minima per la conduzione delle tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti, o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela.

È fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola SUP, di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione.

La navigazione con tavola SUP all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata;

Il conduttore di tavola SUP dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentono di manovrare pienamente il dispositivo.

La navigazione con tavola SUP nella zona di balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.

La partenza e l'atterraggio può avvenire presso un qualsiasi punto dell'arenile di giurisdizione, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti, e comunque in massima sicurezza ad e a debita distanza da bagnanti.

Art. 18

(Volo da diporto)

Il volo da diporto o sportivo a mare o su zona demaniale marittima è disciplinato dal D.P.R. 9 luglio 2010 n. 133 recante "Nuovo regolamento di attuazione dalla legge 25 marzo 1985 n. 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo".

È fatto divieto di sorvolo del litorale demaniale marittimo con apparecchi VDS (velivoli Ultra Leggeri a Motore) o con altro tipo di mezzo privo di motore impiegato per il volo da diporto o sportivo, con decollo a piedi, nella fascia dei cinquecento metri dalla costa e, comunque, dalle spiagge frequentate da bagnanti e/o zone demaniali marittime con assembramenti di persone.

Art. 19

(Prescrizioni sull'uso delle spiagge durante la stagione balneare)

Ai fini della sicurezza dei bagnanti, durante la stagione balneare, nelle spiagge e nei liberi accessi che conducono al mare, ricadenti nel Circondario Marittimo di Mazara del Vallo, è vietato:

- a) Decollare/atterrare sulla costa e nella zona di mare riservata alla balneazione, fatte salve le aree all'uopo specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi, con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani), idrovolante, paracaduti (anche ascensionali) e mezzi simili,
- b) sorvolare le spiagge e la zona di mare fino a 1000 metri dalla costa con qualunque tipo di aeromobile, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione per i mezzi di polizia e soccorso o salvo i casi espressamente autorizzati dalla competente autorità;
- c) circolare e/o sostare sulle spiagge e sulle scogliere con qualsiasi tipo di veicolo a motore, ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia autorizzati (comunque al di fuori dell'orario di balneazione nonché avendo cura di non transitare ove ci sia maggiore affluenza di persone), di quelli adibiti per il soccorso nonché, in genere, di quelli inerenti ai servizi di polizia;
- d) sostare con qualsiasi tipologia di veicolo presso gli accessi alle spiagge, nonché nei pressi delle passerelle delle persone affette da problemi deambulatori;
- e) occupare in qualunque modo la fascia di spiaggia, ovvero di arenile, di 5 metri dalla battigia con qualunque tipo di ingombro (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), al fine di garantire la sicurezza della balneazione ed in particolare l'agevole entrata ed uscita dei bagnanti, nonché l'intervento dei mezzi di sicurezza.
- f) tuffarsi dalle scogliere, pontili, passerelle, camminamenti a mare o da altri siti (elencazione esemplificativa e non esaustiva);
- g) utilizzare artifici pirotecnici e altresì lanterne cinesi e simili, senza le prescritte autorizzazioni (tale divieto permane anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare);

Le persone fisiche e/o giuridiche e/o Enti pubblici titolari ovvero responsabili di condotte di prelievo/scarico di acque già autorizzate sono tenuti a:

- attuare le più adeguate misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità nonché collocare cartelli monitori in più lingue e segnalamenti indicanti la presenza della condotta ed, in particolare, della presa di aspirazione d'acqua, evidenziando la pericolosità del sito e provvedendo ad apporre idonea griglia protettiva all'imboccatura della citata presa d'aspirazione qualora ne sia sprovvista;
- segnalare opportunamente la zona di prelievo/scarico con accorgimenti idonei a tenere ad adeguata distanza i bagnanti, avendo cura di sottoporla a verifica giornaliera ed a manutenzione;
- qualora in alcune zone retrostanti tratti di spiaggia in concessione e/o spiaggia libera risultino realizzate opere di canalizzazione di acque, i competenti Comuni devono adottare ogni più adeguata misura tesa alla regolare regimazione delle stesse, al fine di evitare il convogliamento delle acque negli arenili e specchi acquei circostanti, con eventuale pregiudizio per la pubblica salute.

Ferma restando l'osservanza di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1161 del Codice della Navigazione, che punisce la sosta di autovetture sul suolo demaniale marittimo, è fatto assoluto divieto a qualsiasi veicolo a motore di circolare e/o sostare all'interno delle aree demaniali marittime oggetto di concessione (lett. d) ed e) art.2) e delle spiagge libere al fine di salvaguardare la pubblica sicurezza degli avventori delle strutture ricettive e delle aree di spiaggia libera.

Art. 20
(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza dovrà essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo ben visibile dall'utenza per tutta la durata della stagione balneare.
2. Ai concessionari di strutture balneari si raccomanda di accertare la conformità a quanto prescritto nella presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la *check-list* di cui all'**Allegato 6** della presente Ordinanza.
3. Gli Ufficiali/Agenti di P.G. di tutte le forze di polizia, sono incaricati all'esecuzione della presente Ordinanza, che abroga la n. 14/2025 di pari oggetto della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.
4. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171 (Codice della Nautica da diporto) e ss.mm.ii. per le violazioni inerenti alla nautica da diporto, dal Decreto Legislativo n. 04/2012 e ss.mm.ii. per le violazioni riguardanti la pesca professionale e sportiva/ricreativa.
5. La presente Ordinanza rimane in vigore tutto l'anno ove previsto e, inoltre, si considera in vigore anche per le prossime stagioni balneari, salvo modifiche intervenute;
6. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo di questa Capitaneria di Porto, agli albi dei Comuni rivieraschi e pubblicata nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo (www.guardiacostiera.it/mazaradelvallo).

La presente ordinanza abroga e sostituisce ogni precedente statuizione disciplinante la materia.

Mazara del Vallo, data acquisita digitalmente

IL COMANDANTE
C. F. (CP) Raffaele GIARDINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82 e norme collegate

SCHEDA CENSIMENTO

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/ strutture elioterapiche/ colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Stabilimento balneare/Struttura elioterapica:

Comune di _____ località _____

Colore degli ombrelloni: _____

Estremi della concessione:

Presenza Defibrillatore:

Data e ora inizio attività di sorveglianza ai bagnanti:

QUADRO A	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società)
	Sig. _____ nato a _____
	il _____ e residente a _____ (_____)
	in via _____ n° _____ ;
	Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____ ;
	Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____ ;

Personale adibito al salvataggio

QUADRO B	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato Medico: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ Firma _____
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato Medico: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ Firma _____
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato Medico: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ Firma _____
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato Medico: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ Firma _____
	Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Certificato Medico: _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ Firma _____

La scheda deve essere inviata alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo via e-mail all'indirizzo cpmazara@mit.gov.it, via P.E.C. all'indirizzo cp-mazara@pec.mit.gov.it.

Firma del titolare/gestore

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – Anno _____

<input type="checkbox"/> STRUTTURA BALNEARE/STABILIMENTO ELIOTERAPICO: _____	
<input type="checkbox"/> SPIAGGIA LIBERA: _____	
COMUNE: _____	
LOCALITA': _____	
DATA E ORA:	
LUOGO INTERVENTO:	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza dalla battigia metri
STATO DEL TEMPO:	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE:	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	SESSO - M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> ETA' <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> INIZIALI COGNOME INIZIALI NOME </div>
BREVE DESCRIZIONE DELL'EVENTO:	
<input type="checkbox"/> TRAUMA (INDICARE LA PARTE DEL CORPO) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA	<input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO.....
EVENTUALE ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	<input type="checkbox"/> 1530 (GUARDIA COSTIERA) <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare.....)
VARIE	

TABELLA DEI SEGNALI

IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ASSICURATO DURANTE LE ORE DI BALNEAZIONE DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 19:00

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 9:00 A.M. TO 7:00 P.M.

DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WÄHREND DER BADEZIET GARANTIER T VON 9:00 BIS 19:00

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 9H00 À 19H00

	<p>IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEO- MARINE FAVOREVOLI.</p> <p>THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, IN GOOD WEATHER AND SEA CONDITIONS.</p> <p>DIESER SERVICE IST BEI GÜNSTIGEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV.</p> <p>LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES.</p>
	<p>IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEO- MARINE POTENZIALMENTE RISCHIOSE.</p> <p>THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, UNDER POTENTIALLY HAZARDOUS WEATHER AND SEA CONDITIONS.</p> <p>DIESER SERVICE IST BEI POTENZIELL RISIKANTEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV.</p> <p>LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES, POTENTIELLEMENT À RISQUE.</p>
	<p>BALNEAZIONE SCONSIGLIATA O PERICOLOSA, CON O SENZA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVO</p> <p>SWIMMING IS NOT RECOMMENDED OR IS DANGEROUS, WITH OR WITHOUT THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE BEING ACTIVE.</p> <p>BADEN IST NICHT EMPFOHLEN ODER GEFÄHRLICH, MIT ODER OHNE AKTIVEN SERVICE.</p> <p>LA BAGNAIDE EST DÉCONSEILLÉE OU DANGEREUSE, AVEC OU SANS SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE ASSURÉ.</p>

In calce alla presente ordinanza si forniscono una serie di **AVVERTENZE E CONSIGLI** per l'utenza ed una tabella contenente numeri di telefono utili per le emergenze in mare

AI BAGNANTI

- non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente;
- non fare il bagno nelle zone nelle quali è vietata la balneazione;
- non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
- non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- se sei stato troppo tempo esposto al sole entra in acqua gradatamente, bagnandoti prima lo stomaco e dietro la nuca con le mani (evita assolutamente di fare il bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazioni di freddo, eccessivo fastidio alla luce, questi sono segnali che precedono l'insolazione);
- quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino;
- non allontanarti mai a più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili soprattutto nei casi in cui è stata issata bandiera rossa;
- non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa.


TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

LA TEMPESTIVITÀ DELL'INTERVENTO DI SOCCORSO È LEGATA ALL'ESATTA INDICAZIONE DEL LUOGO E DELLE CIRCOSTANZE DELL'EVENTO.

NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE	1530
(UNITA' COSTIERA DI GUARDIA)	
NUMERO UNICO D'EMERGENZA	112
CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA DEL VALLO	0923-946388
VIGILI DEL FUOCO (CENTRALE OPERATIVA).....	115
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
PRONTO SOCCORSO SANITARIO.....	118
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE ABELE AJELLO- MAZARA	0923-677111
<u>ASCOLTO RADIO VHF/FM</u>	
• STAZIONE RADIO COSTIERA	
NOMINATIVO "MAZARA RADIO"	CANALE 16 (H24)
• CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA	
NOMINATIVO "COMPAMARE MAZARA"	CANALE 16 (H24)

COMUNE DI _____

AREA DEMANIALE MARITTIMA



ECCEZIONE CANI GUIDA E CANI
BREVETTATI AL SALVAMENTO.

AI SENSI DEL D.D.G. N. 476 DEL 01/06/2007 DELLA REGIONE SICILIANA, RECANTE LE NORME DI UTILIZZO DELLE SPIAGGE E DELLE STRUTTURE BALNEARI DELLA SICILIA.


**CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA DEL VALLO –
REPORT ATTIVITA' CONTROLLO STRUTTURE BALNEARI (ART. 20)**

Data controllo		Orario inizio controllo			
Nome struttura			Partita Iva		
<input type="checkbox"/> stabilimento balneare <input type="checkbox"/> struttura elioterapica <input type="checkbox"/> spiaggia libera attrezzata <input type="checkbox"/> Altro _____					
indirizzo	n.	comune			
Nome titolare				Tipo documento	
n. documento	Rilasciato il			da	
Codice fiscale	Altre info				
CONTROLLO GENERALE DELLA STRUTTURA					
Descrizione controllo				ESITO Si - No	
Verifica atto concessorio e relativo canone annuale					
Predisposizione servizio di salvamento dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (art. 2 ord. Balneare)					
Presenza di almeno 1 assistente bagnante ogni 80m lineari + 1 assistente bagnante presente in struttura (art. 6 comma 1 ord. Balneare)					
Verifica che i bagnini presidiano la torretta di avvistamento e stazionino in prossimità della postazione di salvamento (art. 6 punto 7 ord. Balneare)					
Verifica presenza al limite dei 300 metri (o 100 metri per le coste rocciose) di adeguato numero di gavitelli, di colore ROSSO, indicante la fine della zona riservata alla balneazione (art. 3 comma 2 ord. Balneare)					
Verifica presenza gavitelli/galleggianti indicanti il limite acque sicure (mt 1,60) (art. 3 comma 4 ord. Balneare)					
Verifica esposizione all'INGRESSO della struttura balneare dell'ordinanza balneare (e non quelle degli anni passati) affinché sia AGEVOLMENTE letta da chiunque (art. 20 comma 1 ord. Balneare)					
Affissione della segnaletica dei divieti su aree demaniali marittime in ogni accesso ricadente all'interno della propria concessione (art. 6 punto 5 ord. Balneare) (Allegato 5 ord. Balneare)					
Affissione cartello riportante i numeri utili di emergenza (art. 6 punto 19 ord. Balneare) (Allegato 4 ord. Balneare)					
Affissione cartello, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati (art. 6 punto 20 ord. Balneare) (Allegato 3 ord. Balneare)					
Presenza defibrillatore semiautomatico per strutture balneari con impianti sportivi (art. 6 punto 16 ord. Balneare)					

Presenza dei presidi antincendio (<i>art. 6 punto 17 ord. Balneare</i>)				
Accesso con percorsi idonei perpendicolari alla battigia				
CONTROLLO BAGNINI				
Nome e cognome bagnino	Brevetto rilasciato da (FIN - SSN - FISA)	Data rilascio	Data scadenza	Note
1)				
2)				
3)				
4)				
CONTROLLO POSTAZIONE SERVIZIO DI SALVAMENTO				
Descrizione controllo	ESITO Si - No		Note	
Presenza di n. 1 pattino per il servizio di salvamento, con divieto di impiegare la stessa per altri usi (<i>art. 6 punto 8 lett. c. ord. Balneare</i>)				
Verifica che lo scafo dell'imbarcazione per il servizio di salvamento sia dipinto di colore ROSSO (<i>art. 6 punto 8 lett. c. ord. Balneare</i>)				
Verifica che lo scafo dell'imbarcazione per il servizio di salvamento abbia da ENTRAMBI i lati la scritta in colore BIANCO "SALVAMENTO" (<i>art. 6 punto 8 lett. c. ord. Balneare</i>)				
Verifica che a BORDO dell'imbarcazione per il servizio di salvamento siano presenti n. 2 salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante lunga 25 metri (<i>art. 6 punto 8 lett. c. ord. Balneare</i>)				
Verifica che a BORDO dell'imbarcazione per il servizio di salvamento sia presenti n. 1 gaffa o mezzo marinaio (<i>art. 6 punto 8 lett. c. ord. Balneare</i>)				
Presenza, in prossimità della postazione di salvamento, di n. 1 cima di salvamento di 300 mt, di tipi galleggiante, con cintura e bretelle, montata su rullo avvolgi sagole. (<i>art. 6 punto 8 lett. b. ord. Balneare</i>)				
Presenza, in prossimità della postazione di salvamento, di n. 2 salvagenti anulari ciascuno munito di sagola galleggiante di 25 mt. (<i>art. 6 punto 10 ord. Balneare</i>)				
Presenza di un pennone ben visibile per issare la bandiera (<i>art. 6 punto 11 ord. Balneare</i>)				
Presenza di un 1 binocolo (<i>art. 6 punto 8 lett. a. ord. Balneare</i>)				
Presenza di un 1 megafono (<i>art. 6 punto 8 lett. a. ord. Balneare</i>)				
Presenza di un 1 torretta di avvistamento con altezza minima di 2 metri dal piano spiaggia (<i>art. 6 punto 8 ord. Balneare</i>)				
Verifica presenza 1 torretta di avvistamento ogni 150 metri (<i>art. 6 punto 8 ord. Balneare</i>)				
Verifica presenza torretta di avvistamento in prossimità della battigia (<i>art. 6 punto 8 ord. Balneare</i>)				
Verifica presenza torretta in posizione centrale rispetto al fronte a mare in concessione alla struttura (<i>art. 6 punto 8 ord. Balneare</i>)				
CONTROLLO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI OGNI SINGOLO BAGNINO				

Attenzione tale controllo va ripetuto per ogni singolo bagnino		
Descrizione controllo	ESITO Si – No Bagnino 1 – bagnino 2	Note
Maglietta rossa indossata con scritta bianca SALVAMENTO (art. 6 punto 7 comma 1 ord. Balneare)		
Presenza galleggiante un rescue tube cosiddetto "torpedo" (art. 6 punto 7 comma 1 ord. Balneare)		
Presenza galleggiante ovoidale tipo "bay-watch" con sagola e cintura (art. 6 punto 7 comma 1 ord. Balneare)		
Presenza del fischiotto (art. 6 punto 7 comma 1 ord. Balneare)		
Presenza della maschera (art. 6 punto 7 comma 1 ord. Balneare)		
Presenza dello snorkel (art. 6 punto 7 comma 1 ord. Balneare)		
Presenza delle pinne corte (art. 6 punto 7 comma 1 ord. Balneare)		
Presenza del giubbotto di salvamento "lifejaket" (art. 6 punto 7 comma 1 ord. Balneare)		
CONTROLLO DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO		
Descrizione controllo	ESITO Si – No	Note
Presenza di idoneo locale da adibire a primo soccorso (art. 6 punto 15 ord. Balneare)		
Presenza di scritta con dicitura "PRIMO SOCCORSO" (art. 6 punto 15 ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 1 lettino (art. 6 punto 15 ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 2 bombole di ossigeno di 2 litri cadauna con relativi riduttori di pressione e flussometro oppure, in alternativa, n.4 bombole di ossigeno da almeno 1 lt. cadauna, purché conformi alle disposizioni normative vigenti in materia (art. 6 punto 15 ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 1 vent-mask per adulti e bambini (art. 6 punto 15 ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 1 pocket-mask per respirazione bocca-naso-bocca adulti e bambini (art. 6 punto 15 ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 1 pallone AMBU od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie (art. 6 punto 15 ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 1 set di cannule orofaringee, (adulti e pediatriche) (art. 6 punto 15 ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di aspiratore portatile (art. 6 punto 15 ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 1 cassetta di pronto soccorso (art. 6 punto 15 ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 1 barella a cucchiaio (art. 6 punto 15 ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 1 saturimetro/ossimetro arterioso (art. 6 punto 15 ord. Balneare)		

Presenza all'interno del locale di collari cervicali e pediatrici (<i>art. 6 punto 15 ord. Balneare</i>)			
Presenza del DAE (<i>Articolo 6 comma 16 Ord. Balneare</i>)			
CONTROLLO CORRIDOI DI LANCIO (ove presenti)			
Descrizione controllo	ESITO Si - No		Note
Verifica autorizzazione ad installazione corridoio di lancio (<i>art. 11 comma 2 ord. Balneare</i>)			
Verifica larghezza corridoio di lancio pari a 20 metri. (può essere minore di 20 metri ma non inferiore a 10 metri, qualora il fronte a mare in concessione è minore di 20 metri) (<i>art. 11 comma 2 lett. a. ord. Balneare</i>)			
Verifica profondità corridoio di lancio pari a 300 metri. (<i>art. 12 comma 1/b ord. Balneare</i>)			
Verifica presenza gavitelli di colore ARANCIONE, collegati tra loro con sagola tarozzata che delimitano il corridoio di lancio (<i>art. 11 comma 2 lett. c. ord. Balneare</i>)			
Verifica presenza, all'imboccatura lato mare del corridoio di lancio, di bandierine di colore BIANCO sui gavitelli esterni di delimitazione. (<i>art. 11 comma 2 lett. d. ord. Balneare</i>)			